

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 51 del 19 novembre 1977, è stata abrogata dall'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21: "Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia" vedi l'allegato sub b), n. 60) della medesima legge.

Legge Regionale 11 novembre 1977, n. 60.

«Provvidenze regionali per agevolare il credito di esercizio alle imprese artigiane singole, associate e consorziate della Campania»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Le provvidenze di cui alla presente legge sono dirette per il periodo 1977-1980 a favorire il potenziamento e lo sviluppo delle imprese artigiane singole, associate e consorziate.

Articolo 2

La Regione concorre al pagamento degli interessi sulle operazioni di credito di esercizio, effettuate dalle imprese artigiane singole, associate o consorziate, per l'acquisto di materie prime e di quant'altro necessario alla normale gestione aziendale.

Articolo 3

Il tasso di interesse da porre a carico delle imprese artigiane è pari al 50% di quello stabilito nelle convenzioni di cui all'articolo successivo e, comunque, non superiore al 7%.

Articolo 4

Ai fini del concorso sul pagamento degli interessi sulle operazioni di credito di esercizio a favore delle imprese artigiane, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di Credito abilitati all'esercizio del credito artigiano.

Nella convenzione dovrà essere previsto tra l'altro:

- a) la misura globale del tasso di interesse;
- b) le modalità di erogazione dei prestiti concessi;
- c) le modalità dei ratei da parte dei beneficiari dei prestiti, il cui rimborso non potrà avere inizio prima che siano scaduti sei mesi dall'effettiva erogazione, e la durata di ogni singola operazione di prestito da non superare i 18 mesi dal momento stabilito per il rimborso della prima rata;
- d) la misura del prestito concedibile, che non potrà superare Lire 8 milioni, elevabile sino a Lire 20 milioni, per le cooperative e i consorzi artigiani;
- e) le modalità e la misura massima del rischio da coprire in relazione al mancato rientro, parziale o

totale, del prestito accordato;

f) le garanzie sussidiarie che dovrà prestare la Regione per le perdite che gli Istituti di Credito dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Articolo 5

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in Lire 250 milioni per l'anno 1977, si fa fronte mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al capitolo 785 dello stato di previsione della spesa per ul 1977 «Fondo globale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione» e mediante l'iscrizione della somma di Lire 250 milioni nel capitolo 388 - titolo II, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo con la denominazione «Provvidenze regionali per agevolare il credito di esercizio alle imprese artigiane singole, associate e consorziate della Campania».

All'onere derivante per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 11 novembre 1977

Russo

Testo Abrogato